CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE GRAVE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE.

L'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recita: "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale (...) rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali", si applicano le disposizioni nel medesimo decreto contenute "nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ".

Tale ultimo decreto è adottato " (...) al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione".

Tenuto conto che le modifiche al titolo V della Costituzione rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli essenziali, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato la deliberazione n. 37-6500 del 23 luglio 2007 diretta a disciplinare:

- i criteri di compartecipazione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali, criteri che prevedono la valutazione del solo reddito e patrimonio individuale;
- le modalità di attribuzione di un incentivo a favore degli Enti Gestori e Comuni singoli che provvedano ad adottare regolamenti conformi ai suddetti criteri di compartecipazione, o, ad adeguarli, se già esistenti, ai criteri medesimi.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 64-9390 del 1 agosto 2008, che disciplina i criteri di ripartizione dei finanziamenti a sostegno della disabilità e delle loro famiglie, è stata prevista l'attribuzione di una quota di tali finanziamenti agli Enti Gestori "che prevedono l'applicazione del d.lgs 109/1998, come modificato dal d.lgs 130/2000, relativamente alla compartecipazione degli utenti alla retta per la residenzialità, prendendo come riferimento il solo reddito e patrimonio dell'interessato".

Sia per i soggetti anziani non autosufficienti sia per le persone con handicap permanente grave si rende ora necessario disciplinare - in considerazione del disposto del citato art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. 109/1998 - criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, erogate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria.

La presente deliberazione dispone pertanto l'estensione sia a soggetti anziani non autosufficienti - la cui non autosufficienza sia stata accertatala dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica – sia alle persone con handicap permanente grave - certificato ai sensi della legge 104/92, secondo il percorso progettuale definito dalla U.V.H., competente per territorio - dei criteri di contribuzione per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, previsti dall'Allegato A) della suddetta D.G.R. 37-6500 del 2007.

Tale estensione si rende necessaria non solo per l'esigenza di uniformare sul territorio regionale le modalità di contribuzione, ma, soprattutto, per motivi di equità di trattamento tra utenti ricoverati ed utenti in assistenza domiciliare.

Franchigia sul reddito e ambito di applicazione

a) In relazione alla specificità degli interventi domiciliari ed al diverso contesto in cui tali interventi vengono erogati rispetto alla residenzialità, debbono essere apportate le seguenti modificazioni ai criteri previsti dalla citata D.G.R. 37-6500 del 2007:

Punto 4.1 FRANCHIGIA DEL REDDITO:

"Al beneficiario della prestazione spetta una quota di reddito non inferiore alla soglia di povertà indicata dall'ISTAT nel "Rapporto annuale sulla povertà relativa".

La stima dell'incidenza della povertà relativa - che indica la percentuale di famiglie e persone povere sul totale delle famiglie e persone residenti - viene annualmente calcolata dal suddetto Istituto sulla base di una soglia convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi.

L'ultimo rapporto assunto nel 2008 fissa la soglia di povertà, per l'anno 2007, in euro 591,81, in riferimento ad un soggetto singolo.

b) I criteri previsti nel presente allegato sono utilizzabili, oltre che per la determinazione della contribuzione al costo delle prestazioni di natura domiciliare, per accedere alle assegnazioni economiche (contributi economici a sostegno della domiciliarità, assegni, vaucher...) alternative all'erogazione diretta di interventi, o per escluderne l'erogazione.

Criteri per l'erogazione di incentivi

In analogia con la D.G.R. 37-6500 del 2007, si prevede, per quanto concerne le prestazioni di natura domiciliare, la corresponsione di un incentivo, sia in riferimento ai soggetti anziani non autosufficienti sia in riferimento alle persone con handicap permanente grave, a favore di quegli Enti Gestori che:

- assumano regolamenti conformi ai criteri di compartecipazione disciplinati nel presente allegato - o li adeguino, se già esistenti, ai criteri medesimi;
- abbiano già assunto, prima della adozione della presente deliberazione, regolamenti conformi ai criteri previsti dal presente allegato;

 provvedano a far pervenire tali regolamenti alla Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2009.

Per la determinazione dell'incentivo si assume come base di calcolo la popolazione residente in ciascun ambito territoriale, non essendo possibile quantificare a priori il numero di Enti Gestori che adequeranno la propria normativa ai criteri previsti dal presente atto.

Poiché, dai dati forniti dagli Enti Gestori in relazione ai servizi domiciliari, emerge che tali servizi sono rivolti - nel 75% dei casi – alla popolazione anziana, l'ammontare dell'incentivo viene determinato dal prodotto di una quota base procapite di riferimento per il numero di anziani ultrasessantacinguenni residenti nell'ambito territoriale di ciascun Ente Gestore.

La quota base procapite di riferimento è fissata in € 2,00.

L'incentivo suddetto viene erogato **una tantum** ed è calcolato sulla base dei dati della popolazione utrasessantacinquenne estratti dalla BDDE (Banca dati demografica evolutiva della Regione Piemonte) per l'anno 2007 e sulla base dell'assetto territoriale 2009.

Con Determina Dirigenziale, da adottarsi da parte della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia, previa acquisizione dei regolamenti così come sopra indicato, viene disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, secondo i criteri prestabiliti.

A tal fine, viene assegnato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia apposito impegno delegato della somma di euro 1.996.474,00; somma complessiva necessaria per far fronte all'erogazione degli incentivi, se la totalità degli Enti Gestori assume provvedimenti conformi.

Resta inteso che, alla scadenza prevista, eventuali risorse residuali derivanti da Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, che non abbiano aderito a quanto previsto nel presente allegato, saranno rese disponibili per finalità concernenti i contributi economici a sostegno della domiciliarità.